



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO 136°

Roma, 27 agosto - 3 settembre 2009

N. 35 - 36

# BOLLETTINO UFFICIALE

---



ATTI NORMATIVI E  
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2009



### ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

#### **Ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40 (prot. 3744).**

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali - Anno Scolastico 2008/2009. . . . . *Pag.* 5

#### **Decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 41.**

Libri di testo - Anno Scolastico 2009/2010. . . . . » 37

#### **Circolare 15 aprile 2009, n. 43 (Prot. n. 2156).**

Piano Nazionale di Orientamento: «Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita» - Indicazioni nazionali. . . . . » 39

#### **Decreto ministeriale 22 aprile 2009, n. 44.**

Integrazione del gruppo di lavoro di cui al D.M. 17/2009. . . . . » 45

#### **Direttiva 5 maggio 2009, n. 45.**

Profilassi contro il virus «A» - Istruzioni. . . . . » 46

#### **Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.**

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. . . . . » 47

#### **Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio**

Ufficio scolastico di Forlì-Cesena . . . . . » 57

Ufficio scolastico di Lucca. . . . . » 58

Ufficio scolastico di Lucca. . . . . » 59

Ufficio scolastico di Lucca. . . . . » 60

Ufficio scolastico di Lucca. . . . . » 61

Ufficio scolastico di Novara. . . . . » 62

Ufficio scolastico di Padova. . . . . » 63

Ufficio scolastico di Palermo. . . . . » 64

Ufficio scolastico di Palermo. . . . . » 65

Ufficio scolastico di Torino . . . . . » 66

---

## Sommario

Ufficio scolastico di Torino .....	<i>Pag.</i> 67
Ufficio scolastico di Torino .....	» 68
Ufficio scolastico di Torino .....	» 69
Ufficio scolastico di Varese .....	» 70
Ufficio scolastico di Varese .....	» 71

**Ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40 (prot. 3744).**

**Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali - Anno Scolastico 2008/2009.**

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" ed in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 che ha sostituito i primi due periodi dell'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante "disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la legge 11 gennaio 2007, n. 1, nonché con il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 - regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, "Modifica del

regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige”;

VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le "caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”;

VISTO il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;

VISTO il D.M. n. 26 del 3 marzo 2009, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

VISTO il D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 “ Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;

VISTO il D.M. 21 gennaio 2009, n. 7, “Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2008/2009”;

VISTO il D.M. 21 gennaio 2009, n. 8, “Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2008-2009 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate”;

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;

VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;

VISTO il D.M. 16 gennaio 2009, n. 5, concernente i criteri di valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 67 del 28 luglio 2008 sul calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2008/2009;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico – operativa per gli esami di Stato;  
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;  
VISTA la C.M. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;  
VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 “Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti”;  
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);  
VISTA la C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007;  
VISTA la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007;  
VISTA la C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007;  
VISTA la C.M. n. 77 del 25 settembre 2008;  
VISTO il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;  
VISTO il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, di “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ed in particolare l’art. 64, comma 4-bis, che ha modificato l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
CONSIDERATO che è in corso di adozione il Regolamento concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;  
TENUTO CONTO del fatto che i tempi occorrenti per addivenire alla definitiva approvazione del menzionato Regolamento potrebbero rendere difficoltosa l’attuazione delle relative nuove disposizioni, in particolare quelle relative all’esame di Stato 2008/2009;  
TENUTO CONTO, altresì, dell’avanzato svolgimento dell’anno scolastico e della legittima aspettativa degli alunni a sostenere l’esame di Stato secondo le regole in vigore;  
RITENUTO conseguentemente necessario, per il corrente anno scolastico 2008/2009, che l’ammissione degli alunni agli esami resti regolata dalla vigente normativa in materia, in particolare dal D.M. 22 maggio 2007, art. 1, comma 3, secondo cui «A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del “sei”».

**ORDINA**

**ART. 1**

**INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME**

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per l’anno scolastico 2008/2009, la sessione inizia il giorno 25 giugno 2009.

**ART. 2  
CANDIDATI INTERNI**

**1. Sono ammessi all'esame di Stato:**

- a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (Legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1). Per il corrente anno scolastico, gli alunni devono aver saldato i debiti contratti nell'anno scolastico 2006/07 nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3, comma 4 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42);
- b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
- c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.

Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguano almeno la media del "sei" (art. 1, comma 3, del D.M. 22-5-2007, n. 42).

Le deliberazioni di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate.

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>>. I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell'esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5).

2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Resta ferma la particolare disciplina



dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2009).

3. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

### Art. 3

#### CANDIDATI ESTERNI

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:
  - a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
  - b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
  - c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
  - d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;
  - e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  - a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
  - b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
  - c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
  - d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
  - e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero, Amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell'attuale ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, esame preliminare sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
5. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità e di Istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.  
Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
6. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata, ai sensi della legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3, al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
7. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai

commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall'art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e al D.I. 29 novembre 2007.

8. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere, ai sensi della legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7, l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualità di candidati esterni, previo superamento, qualora non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12-10-2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).
9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
10. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
11. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.  
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto SIRIO" dell'istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l'ammissione nelle commissioni del citato indirizzo "Sirio", i medesimi sostengono l'esame di Stato sui programmi del corso ordinario.
12. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

### ART. 4 SEDI DEGLI ESAMI

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.

Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio Scolastico Regionale le domande impropriamente ricevute.

La mancata osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. I Direttori Generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami - compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000 - provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori Generali danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività Sociali e per l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.

6. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4 comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4 - comma 9, della legge citata n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.

I Direttori Generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.

7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.

Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

8. In particolare, nell'assegnazione delle domande dei candidati esterni, i Direttori Generali, seguono la procedura di cui alla C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, rispettando, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede, sempre ai sensi della citata C.M. n.90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Da ultimo, nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.

Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.

9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.

10. Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenni, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale comunica l'autorizzazione all'effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l'interessato, e

trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato è informato dell'Istituto di assegnazione.

11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

12. Il Capo dell'Istituto al quale è stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d'esame sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4 comma 2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande di candidati esterni - assegnati all'Istituto da parte del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007 - non venga superato il limite massimo, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale.
14. Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.
  - 15.1. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.
  - 15.2 In tale situazione, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:

- alla più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
- alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.

I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell'istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze.

Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.

Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti.

Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame.

Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell'istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell'istituto, deve essere apposta la specifica "Solo sede d'esame". Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l'Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l'esame.

16. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
17. I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.
19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
20. Candidati esterni agli esami per l'indirizzo di Dirigente di comunità
  - 20.1 – Presentazione delle domande

Gli interessati presentano domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo ("Dirigente di comunità") e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.
  - 20.2 – Modalità di assegnazione

Il Direttore Generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla CM n.90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.
  - 20.3. Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede d'esame.

Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:

    1. ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di comunità"), senza classi terminali;
    2. ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;
    3. altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.

Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:

    - la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
    - la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di



istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;

- la materiale capienza dei locali.

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

### 20.4. Programma d'esame

Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall'attività didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio.

Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata dal Dirigente scolastico.

Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet:<http://www.istruzione.it> area tematica: Esami di Stato - quadro normativo 1999/2000).

### 20.5. Diplomi e certificazioni

Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto, receranno l'apposizione specifica: "Solo sede d'esame".

Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di **DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITA**.

## 21. Corsi ad indirizzo linguistico

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l'ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

### ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2008. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore Generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2009.
3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2009. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.
5. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2009.
6. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2009; così, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.
7. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame - cui è stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno - che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto

adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

8. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2008. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

### ART. 6

#### DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curriculum una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007, n. 235.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

### ART. 7

#### ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un

esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.
3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), previo superamento dell'esame preliminare di cui al precedente comma 1, qualora non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe.
5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il Dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
6. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
7. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
8. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
9. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

11. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
12. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.
13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

### ART. 8 CREDITO SCOLASTICO

1. Premesso che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998.323 e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe; che la valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato DM n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico per l'anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono

nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.
8. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame. Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame nella misura di punti 3 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegata al DM 42/2007) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dalla Commissione d'esame in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 3 per anno.
11. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale sostengono l'esame di Stato ma non l'esame preliminare, il credito scolastico per l'ultimo anno è attribuito dalla Commissione d'esame nella misura ottenuta per il penultimo anno (DPR n. 323/1998, art. 11, comma 10).
12. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione o il Consiglio di classe per coloro che sostengono l'esame preliminare possono aumentare il punteggio nella misura massima di punti uno, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).
13. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito

scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

14. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

### ART. 9 CREDITI FORMATIVI

1. Per l'anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2009 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

### ART. 10 COMMISSIONI D'ESAME

1. Per l'anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007, n. 6, - in applicazione della legge 11-1-2007, n. 1 - concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

### ART. 11 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

### ART. 12

#### DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 23 giugno 2009 alle ore 8,30.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, se l'assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario interno.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.  
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2008/2009 è il seguente:



- prima prova scritta: **25 giugno 2009, ore 8.30**;
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: **26 giugno 2009, ore 8.30**. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno.
- terza prova scritta: **29 giugno 2009**: ciascuna commissione, entro il 27 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 29 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d'arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima. Qualora la terza prova scritta cada nel giorno festivo del Santo Patrono, essa sarà effettuata martedì 30 giugno 2009 (a titolo di esempio, tale è il caso della città di Roma).
- Per quanto sopra, conseguentemente, la quarta prova scritta, prevista per il giorno successivo a quello dello svolgimento della terza prova scritta, viene effettuata il giorno mercoledì **1° luglio 2009**.

La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.

8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. È altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio.

10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:
  - titolo dell'argomento;
  - esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;
  - esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali.
12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 7 luglio 2009, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 8 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

### ART. 13 RIUNIONE PRELIMINARE

1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l'arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni.
2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinata.

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.

Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l'incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a) elenco dei candidati;

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame preliminare ed indicazione del credito scolastico attribuito;

g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;

h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;

i) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe.

Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

7. Nella medesima seduta, relativamente ai candidati esterni in possesso di ammissione all'ultima classe, la commissione provvede, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12, comma 11 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

### ART. 14

#### PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero.

### ART. 15 PROVE SCRITTE

1. Per l'anno scolastico 2008/2009 valgono le disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2008/2009.
2. Per l'anno scolastico 2008/2009, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.  
La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l'anno scolastico 2008/2009, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato, il quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere.

Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. È facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.
9. Nei corsi sperimentali di ordinamento con prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché in quelli dei licei scientifici e degli istituti tecnici in cui è stata aggiunta una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d'esame sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.
10. Qualora la materia interessata al corso sperimentale di ordinamento sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
11. Per l'anno scolastico 2008-2009, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima e la seconda prova scritta.

### ART. 16 COLLOQUIO

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1, capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante

l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. È d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l'obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.
7. Nei predetti corsi, di cui al comma 6, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, lo studente sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le discipline linguistiche studiate dai singoli candidati e rappresentate in commissione.
8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.
9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

### Art. 17

#### ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di

- contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.  
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.
  3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
  4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
  5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

### ART. 18 ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno



successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 429 del 20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

### ART. 19

#### VERBALIZZAZIONE

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

### ART. 20

#### VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui,

compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15, comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla Commissione. La lode è attribuita con l'unanimità dei voti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli <<ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito>>.
6. Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
10. Fermo restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 445/2000.
12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
14. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III - semplificazione della documentazione amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000.

### ART. 21 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla nota prot. 7277/62850 del 31-3-2009, espresso su richiesta di questo Ministero:

1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato (come precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

### ART. 22 VERSAMENTO TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.
4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

### ART. 23 VALIDITA' DEI DIPLOMI

1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.

**ART. 24**

**ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA**

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

**ART. 25**

**TERMINI**

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

**ART. 26**

**ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7-4-2005, avente per oggetto: " Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige".

**ART. 27**

**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

**Roma, 8 aprile 2009**

*Il Ministro:*  
Mariastella GELMINI

**Decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 41.**

**Libri di testo - Anno Scolastico 2009/2010.**

### **IL MINISTRO**

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999), ed in particolare l'art. 27, comma 1;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 628;

**VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**VISTO** in particolare l'articolo 15 del predetto decreto-legge n. 112/2008;

**VISTO** il decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

**VISTO** in particolare l'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 137/2008;

**RILEVATO** che, in prospettiva, l'editoria scolastica deve orientarsi verso la progressiva diversificazione della relativa offerta, passando da testi interamente a stampa a quelli in forma mista e a quelli interamente scaricabili da internet in formati ottenibili direttamente dalle versioni a stampa rendendo quindi possibile, su iniziativa degli editori, la diffusione, fino dal prossimo anno scolastico, delle versioni digitali dei libri in adozione;

**RITENUTO** che il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, devono essere stabiliti nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore;

**RILEVATO** che il libro di testo, secondo quanto previsto dall'articolo 15 sopracitato, deve sviluppare i contenuti essenziali delle Indicazioni Nazionali dei piani di studio;

**TENUTO CONTO** che i contenuti dei testi in via di adozione non necessitano, per il prossimo anno scolastico, di nuove edizioni, non essendo stati innovati i programmi di insegnamento;

**CONSIDERATO** altresì che, in applicazione del citato articolo 15, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, occorre determinare: le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista; il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado;

**RITENUTO** che, in attesa della diversificazione dell'offerta editoriale, da realizzare attraverso i libri in forma mista, risultano adeguatamente salvaguardati i diritti patrimoniali dell'autore e

dell'editore, non essendo necessarie innovazioni sostanziali negli attuali contenuti dei testi scolastici;

### **DECRETA:**

**Articolo 1** - Le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa sono quelle contenute nell'allegato 1, punto 1/A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Articolo 2** - Le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista sono quelle contenute nell'allegato 1, punto 1/B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Articolo 3** - I prezzi di copertina dei testi della scuola primaria per l'anno scolastico 2009/2010 sono quelli stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Articolo 4** - I tetti di spesa, riferiti sia alla versione a stampa che, limitatamente al prossimo anno scolastico, a quella on line e mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado, sono quelli stabiliti nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consiglio di istituto.

**Articolo 5** - I tetti di spesa, riferiti sia alla versione a stampa che, limitatamente al prossimo anno scolastico, a quella on line e mista, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di secondo grado, sono quelli stabiliti nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento, negli istituti scolastici in cui sono presenti indirizzi sperimentali. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consiglio di istituto.

**Articolo 6** - Il presente decreto si applica alle adozioni di libri di testo da effettuarsi per l'anno scolastico 2009/2010.

*Il Ministro:*  
Mariastella GELMINI

**Circolare 15 aprile 2009, n. 43 (Prot. n. 2156).**

**Piano Nazionale di Orientamento: «Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita» - Indicazioni nazionali.**

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE

Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

p.c.  
Al Capo Dipartimento per l'Istruzione  
Giuseppe Cosentino

SEDE

Al Coordinatore Nazionale Assessori Regionali  
all'Istruzione e alla Formazione  
Conferenza unificata Stato - Regioni  
On.le Silvia Costa

Roma

Al Direttore dell'A.N.S.A.S.  
Agenzia nazionale per lo Sviluppo  
dell'Autonomia Scolastica  
Via M. Buonarroti, n. 10

Firenze

Al Presidente dell'ISFOL  
dr. Sergio Trevisanato  
Via Morgagni, n. 33

Roma

OGGETTO: Piano Nazionale di Orientamento: "Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita". Indicazioni nazionali.

Il seminario nazionale "L'orientamento per il futuro", tenutosi ad Abano dal 2 al 5 marzo 2009, come annunciato con la nota prot. n. 35 del 13 ottobre 2008, ha sottolineato la ripresa dell'iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in questo importante e vitale settore formativo, attraverso azioni coordinate e aperte alla collaborazione e compartecipazione di tutti i Soggetti coinvolti e competenti in materia. La strategia individuata assegna un ruolo significativo ai **team regionali**, designati dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali, cui spetta il compito di realizzare la "rete territoriale" di Soggetti e di rapporti, indispensabile presupposto per lo sviluppo di azioni coerenti, condivise e unitarie dal livello nazionale fino ad arrivare a quello locale. A tal proposito, al fine di condividere il percorso già avviato, sembra opportuno comunicare alla SS.LL. gli aspetti qualificanti e gli esiti del seminario, unitamente agli impegni e alle iniziative da avviare su ciascun territorio.

### I PARTECIPANTI AL SEMINARIO DI ABANO.

Il seminario, appena concluso, costituisce la prima tappa di un percorso di azioni che abbraccia il sistema d'istruzione e formazione nella sua totalità e che proseguirà con azioni specifiche di formazione a livello territoriale, attraverso l'organizzazione di ulteriori seminari su temi specifici.

Hanno partecipato al seminario circa 250 persone in rappresentanza dei referenti regionali e provinciali degli UU.SS.RR., dei docenti con particolari esperienze nel campo dell'orientamento e della dispersione scolastica, delle Università, dell'ISFOL, degli Enti Locali, (in particolare delle Regioni: Friuli V.Giulia, del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia Romagna, dell'Umbria), del mondo del lavoro e dell'impresa, del mondo della formazione professionale, delle famiglie e degli studenti.

Infatti, nell'ottica di contribuire allo sviluppo e alla realizzazione del sistema formativo integrato, sono stati invitati a partecipare tutti i Soggetti istituzionali, competenti per legge, (in particolare Min. Lavoro, Famiglia, Gioventù, Conferenza Stato Regioni, UPI, ANCI, Confindustria), al fine di delineare insieme le linee di un modello condiviso di coordinamento e di azioni per il prossimo futuro.

La individuazione e la definizione di un modello di collaborazione sistematica tra scuola, università e altri Soggetti istituzionali, per la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e per la prevenzione della dispersione e degli abbandoni, è uno degli obiettivi non più differibili.



### LA VALUTAZIONE DEL SEMINARIO DA PARTE DEI PARTECIPANTI.

La ripresa dell'attività seminariale e del dialogo con la scuola attiva e con gli altri Soggetti è stato salutato da tutti i partecipanti positivamente, in quanto è emersa chiaramente la percezione che il proseguire su tale cammino sia di cruciale importanza per la scuola italiana nella sua globalità. Per tale motivo è stata unanimemente sottolineata la necessità e la speranza che tale iniziativa non rimanga isolata come "voce nel deserto", ma che sia l'inizio di un piano di azioni concrete nell'ottica dell'orientamento lungo tutto l'arco della vita.

Una valutazione positiva è stata espressa anche rispetto alla scelta fatta dall'Ufficio scrivente di preparare l'evento seminariale con l'apertura di un "forum telematico" riservato agli iscritti registrati, in cui, tutor e utenti, incontrandosi, hanno potuto, attraverso la riflessione sui documenti predisposti dal Gruppo Tecnico Scientifico nazionale e messi a disposizione, sviluppare un vivace dialogo sulle tematiche indicate, confrontarsi e cominciare a condividere un linguaggio comune.

Le "Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita", offerte alla riflessione di tutti i partecipanti, hanno avuto una generale condivisione grazie anche ai contributi offerti dai relatori e agli specifici approfondimenti sui temi individuati nei lavori di gruppo.

A tal proposito va menzionata la partecipazione attiva e collaborativa al seminario nazionale da parte dei rappresentanti di altre Istituzioni, a partire dalle Università e dagli Enti Locali, in particolare rappresentanti di Regioni e Province, il cui coinvolgimento a tutti gli effetti è stato significativo e apprezzato, nonché di rappresentanti del mondo del lavoro, della formazione professionale e delle imprese. Il loro contributo alla riflessione e il confronto sviluppato nei gruppi, nonché l'apertura culturale, hanno favorito lo sviluppo di un clima culturale di scambio e di incontro molto efficaci e coinvolgenti.

Da quanto premesso emerge la necessità di non deludere le aspettative suscitate, di proseguire le azioni attraverso un percorso mirato, continuato nel tempo, perché nessuno si senta solo nel tracciare a livello locale il cammino avviato di cambiamento e di disseminazione di strategie, metodologie, strumenti e contenuti in un reale impianto di rete a carattere integrato.

E' altresì necessario da parte di chiunque abbia responsabilità nel settore educativo e formativo, ai diversi livelli, continuare a sostenere in modo continuativo tutti i Soggetti coinvolti. Una modalità, a livello nazionale, è certamente il mantenere aperto il forum telematico, quale strumento utile a tenere aperto e proseguire il dialogo diretto con i team

regionali, con la scuola reale e il territorio e per avviare lentamente ma concretamente la costruzione di una comunità di pratiche virtuale, condividendo strategie, metodologie, linguaggio, obiettivi.

### LO SVILUPPO DEL PIANO NAZIONALE ORIENTAMENTO (P.N.O.)

Altra modalità per non disperdere il consenso e soprattutto l'entusiasmo suscitati è quella di proseguire la **formazione** degli operatori, anche in questo caso a carattere integrato.

L'intento dell'Ufficio scrivente, infatti, è quello di proseguire la **formazione in presenza**, congiuntamente con operatori di altre Istituzioni, sui temi individuati come cruciali per un efficace orientamento, quali le funzioni e i compiti degli organismi scolastici, la didattica orientativa e per competenze, la formazione professionale dei docenti in materia di orientamento, la rete ai diversi livelli, la continuità tra scuola - università - formazione professionale - lavoro, con attenzione specifica per alcuni temi come ad es. alternanza, educazione degli adulti, mobilità, ri-orientamento.

Contestualmente si ritiene opportuno sviluppare e sostenere anche una congiunta **formazione on line** sugli stessi temi per alimentare e sostenere il processo ormai avviato.

L'intento è mettere in rilievo e trasmettere a tutti gli operatori la consapevolezza della funzione educativa dell'orientamento durante tutto il percorso d'istruzione e formazione del soggetto e in ogni momento della sua vita, quale strategia capace di metterlo in grado di progettare la propria vita e il proprio futuro formativo e professionale, attraverso l'acquisizione di un metodo e di competenze di scelta e di decisione.

La sfida proposta nelle citate "Linee guida", che costituiscono il filo conduttore di quello che è stato definito "*il processo di Abano*", consiste nel passaggio da una prassi di orientamento di tipo quasi esclusivamente informativa e limitata ai momenti di transizione e decisione, ad un approccio olistico e formativo per cui *l'orientamento investe il processo globale di crescita della persona, si estende lungo tutto l'arco della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria ed è trasversale a tutte le discipline.*

In fondo tale impostazione concettuale non è molto diversa da quella già contenuta nella Direttiva Ministeriale 6 agosto 1997, n. 487 che così recita:

*"L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia.*

*Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto*

*di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.”*

E' ormai tempo che queste affermazioni diventino prassi ordinaria e consolidata dell'azione educativa in ogni livello di istruzione e formazione.

### L'INIZIATIVA A LIVELLO REGIONALE

A fronte di tale investimento di risorse professionali e finanziarie e per non disperdere l'entusiasmo e la condivisione di strategie e modelli individuati, è indispensabile che i team regionali, individuati da codesti Uffici Scolastici Regionali, diventino visibili sul territorio attraverso la disseminazione dei contenuti e la traduzione operativa della rete nel territorio di appartenenza, con il concorso e la compartecipazione attiva di tutti i Soggetti competenti. Perché ciò avvenga è indispensabile il sostegno e la condivisione delle SS.LL., con una serie di azioni da mettere in atto, a partire dalla legittimazione e visibilità del team regionale, composto dal referente regionale, dai referenti provinciali e di tutti coloro che hanno preso parte al processo di Abano, che si auspica si allarghi agli altri partners territoriali, nella logica di rete attiva, sorgente di azioni e processi condivisi.

Infatti, per l'attivazione della rete locale, c'è bisogno del concorso e della partecipazione attiva e consapevole di tutti i partners coinvolti. E' affidato al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale il compito di attivare e formalizzare la rete in una logica integrata e interistituzionale. Gli aspetti formali della rete andranno, tuttavia, coniugati e sostenuti con interventi di formazione, legati alla lettura delle specificità territoriali, e sviluppati autonomamente da codesti Uffici Regionali.

Lo stesso Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, intervenendo in videoconferenza, ha affermato chiaramente che il Seminario di Abano costituisce l'avvio di un percorso per l'attuazione del **Piano Nazionale di Orientamento**, sottolineando che costituisce "un'assoluta priorità dell'Amministrazione riprendere il dialogo con i docenti, accompagnare la loro crescita professionale e non farli sentire soli nel percorso di transizione e cambiamento; contestualmente riaprire il dialogo e renderlo sistematico con gli altri Soggetti istituzionali, fortemente presenti nel territorio, con le imprese, con il mondo del lavoro e della formazione”.

Per sostenere i processi a livello locale e i team che ne promuoveranno l'attivazione, lo scrivente Ufficio ritiene opportuno trasmettere a codesti Uffici la documentazione elaborata a livello nazionale con il contributo del Gruppo Tecnico Scientifico Nazionale e dei tutor del forum telematico, che è stata validata e approfondita nel corso dei lavori seminariali.

---

## *Atti normativi e di amministrazione*

La documentazione, che si allega alla presente circolare, va considerata un primo punto di arrivo, certamente non definitivo. I successivi interventi di formazione e i percorsi che si svilupperanno anche localmente, con il contributo degli altri Soggetti, consentiranno di migliorare, completare, modificare, integrare e condividere la documentazione che viene oggi trasmessa.

Sarà cura di codesti Uffici individuare le modalità più efficaci per ampliarne la diffusione, la riflessione e la disseminazione sul territorio regionale ( sito web, forum, conferenze di servizio, seminari, etc.).

Si comunica, altresì, che sulla home page dell'A.N.S.A.S. ([www.indire.it](http://www.indire.it)) è possibile accedere alla registrazione audio-video del Seminario di Abano dal titolo: "L'orientamento per il futuro".

Nell'auspicare la massima diffusione alla presente circolare e conseguente ampio coinvolgimento e dibattito territoriale, si coglie l'occasione per ringraziare per la fattiva e consueta collaborazione.

Le SS.LL. vorranno altresì informare lo scrivente Ufficio del relativo piano di azioni messo in atto a livello regionale, entro il 15 maggio p.v.

Qualunque istanza e richiesta potrà essere indirizzata al coordinatore nazionale del piano di orientamento all'indirizzo che segue: [speranzina.ferraro@istruzione.it](mailto:speranzina.ferraro@istruzione.it).

f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE  
dr. Sergio Scala

Documentazione allegata:

- "Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita".

**Decreto ministeriale 22 aprile 2009, n. 44.**

**Integrazione del gruppo di lavoro di cui al D.M. 17/2009.**

**IL MINISTRO**

**VISTA** la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) e in particolare l'art. 18, comma 1, che detta norme per il contenimento della spesa e la maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure e prevede l'istituzione di commissioni di carattere tecnico per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale;

**VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";

**VISTO** l'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, concernente "Norme in materia di scuole non statali";

**VISTI** i DD. MM. 29 novembre 2007 nn. 263 e 267 e il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, recanti i Regolamenti di attuazione del citato articolo 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

**VISTO** il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

**VISTI** il D.M. n.17 dell'11 febbraio 2009 e successive modificazioni, con il quale è stato istituito un Gruppo di lavoro con compiti di consulenza, proposta e supporto tecnico, scientifico e metodologico all'area della parità scolastica, avvalendosi del contributo di esperti nella specifica materia;

**RITENUTO** opportuno integrare il predetto Gruppo con altro componente;

**D E C R E T A**

Il Gruppo di lavoro costituito con il D.M. n.17 dell'11 febbraio 2009 e successive modificazioni, con compiti di consulenza, proposta e supporto tecnico, scientifico e metodologico all'area della parità scolastica è integrato con il seguente componente:

Prof. Donato Petti– esperto

Roma, 22 aprile 2009

*Il Ministro:*  
Mariastella GELMINI

### **Direttiva 5 maggio 2009, n. 45.**

#### **Profilassi contro il virus «A» - Istruzioni.**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 74 del decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'art. 112, comma 3, lett. g), e l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTA** l'Ordinanza ministeriale del 29 aprile 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente "Istituzione dell'Unità di crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dalla influenza da nuovo virus A(H1N1) ", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2009, n. 99;

**VISTA** l'Ordinanza del 4 maggio 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in materia di misure profilattiche contro l'influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1) per passeggeri provenienti dal Messico, avente validità fino al 31 luglio 2009;

**VISTI** in particolare gli articoli 1 e 5 della citata Ordinanza;

**CONSIDERATO** che la citata Ordinanza, ravvisata l'esigenza di evitare l'eventuale diffusione dell'infezione da nuovo virus A(H1N1) in collettività scolastiche, individua tra i destinatari delle predette misure profilattiche gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie che rientrano in Italia, provenienti direttamente o indirettamente con vettore aereo dal Messico;

**CONSIDERATO**, altresì, che, ai sensi della predetta Ordinanza, gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie che rientrano in Italia dal Messico non sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche per sette giorni dall'arrivo;

emana la seguente

#### **DIRETTIVA**

##### **Articolo 1**

1. In attuazione dell'ordinanza del 4 maggio 2009 i dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie non ammettono gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie che rientrano in Italia dal Messico alla frequenza delle attività scolastiche per un periodo della durata di sette giorni dall'arrivo.
2. Il periodo di assenza non viene computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

##### **Articolo 2**

1. Le misure profilattiche contro l'influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1) previste dalla citata Ordinanza del 4 maggio 2009 si applicano per i medesimi motivi cautelari al personale scolastico che rientra in Italia proveniente dal Messico.
2. Il periodo di assenza è valido a tutti gli effetti come servizio.

##### **Articolo 3**

La presente Direttiva ha validità fino al 31 luglio 2009 e viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 5 maggio 2009

*Il Ministro:*  
**Mariastella GELMINI**

*Registrata alla Corte dei conti il 19 maggio 2009 (reg. 3 - foglio n. 297)*

**Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.**

**Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Angelo Rizzo – A1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Varese;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 28.06.1943, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 28.06.2008 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.07.2008;

VISTA l'istanza in data 15.02.2008, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per tre mesi;

### **DECRETA :**

Al sig. Angelo Rizzo – A1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Varese è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di tre mesi e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.10.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 7 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 6 agosto 2008 al n. 1145)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007 , n. 247;

VISTO il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007 n.260;

VISTA la domanda datata 24.06.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 22468 del 17.07.2008, con la quale la sig.ra Rita Monti nata il 13.10.1950 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Alessandria, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.09.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

### **DECRETA :**

Con effetto dal **01.09.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Rita Monti - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Alessandria, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 8 agosto 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 3 dicembre 2008 al n. 1373)*



**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 13.12.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 4180 del 25.01.2008, con la quale la sig.ra Elide Renga nata il 12.01.1948 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Perugia, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **04.08.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**D E C R E T A :**

Con effetto dal **04.08.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Elide Renga - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Perugia, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 15 aprile 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1277*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 13.05.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 20717 del 09.06.2008, con la quale Maria Teresa Cappucci nata il 22.12.1943 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Latina, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.08.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

### **D E C R E T A :**

Con effetto dal **01.08.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate da Maria Teresa Cappucci - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Latina, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 19 giugno 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1279)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 14.03.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 18891 del 08.05.2008, con la quale la sig.ra Nadia Furlani nata il 27.08.1950 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Pesaro, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.08.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**D E C R E T A :**

Con effetto dal **01.08.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Nadia Furlani - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Pesaro, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 19 giugno 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1278)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 31.03.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 17953 del 21.04.2008, con la quale la sig.ra Debora Lapaine nata il 23.02.1952 – C1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Treviso, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.08.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

### **DECRETA :**

Con effetto dal **01.08.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Debora Lapaine - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Treviso, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 20 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1275)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

**VISTO** il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

**VISTA** la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

**VISTO** il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

**VISTO** il D. Lgs. del 30.07.1999, n.300;

**VISTO** il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

**VISTO** il D.L. 18.05.2006, n.181;

**VISTO** lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Rosaria Renda - Area C2 - comandata presso la Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica ;

**CONSIDERATO** che la predetta, nata il 28.02.1943, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 29.02.2008 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.03.2008;

**VISTO** il D.D. del 04.02.2008 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 17.03.2008 al n. 357 con il quale, la predetta impiegata, è stata autorizzata al trattenimento in servizio per un biennio;

**VISTA** la domanda in data 12.03.2008 con la quale la predetta ha chiesto di interrompere il trattenimento in servizio e di essere collocata a riposo a decorrere dal 01.08.2008;

**D E C R E T A**

**Art. 1** - Gli effetti del D.D. 04.02.2008 sono limitati al 31.07.2008;

**Art. 2** - Con effetto dal 01.08.2008 la sig.ra Rosaria Renda - Area C2 - comandata presso la Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica -, è collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 6 giugno 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1269)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;
- VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;
- VISTA la domanda datata 10.04.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 18253 del 24.04.2008, con la quale la sig.ra Oretta Campailla nata il 12.04.1947 – B1 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ravenna, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.08.2008**;
- VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

### **D E C R E T A :**

Con effetto dal **01.08.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Oretta Campailla - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ravenna, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 20 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1276)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

VISTO il D. Lgs. del 18.05.2006, n.181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Antonella Venturini - C3 SUPER - in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio VIII - Indirizzo e vigilanza enti;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 07.07.1941, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 07.07.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.08.2006;

VISTO il D.D. del 23.06.2006 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8.01.2007 al n. 11 con il quale, la predetta impiegata, è stata autorizzata al trattenimento in servizio fino al 31.07.2008;

### **DECRETA**

Con effetto dal **01.08.2008** la sig.ra Antonella Venturini - C3 SUPER - in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio VIII - Indirizzo e vigilanza enti, è collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 7 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1273)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;  
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;  
VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;  
VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;  
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;  
VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;  
VISTO il D. Lgs. del 18.05.2006, n.181;  
VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Anna Maria Graziani - C2 - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VIII - Contabilità;  
CONSIDERATO che la predetta, nata il 27.07.1941, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 27.07.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.08.2006;  
VISTO il D.D. del 23.06.2006 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 27.11.2006 al n. 1275 con il quale, la predetta impiegata, è stata autorizzata al trattenimento in servizio fino al 31.07.2008 ;

**D E C R E T A**

Con effetto dal 01.08.2008 la sig.ra Anna Maria Graziani - C2 - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VIII - Contabilità , è collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 7 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 ottobre 2008 al n. 1272)*



**Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio**

UFFICIO SCOLASTICO DI FORLÌ-CESENA

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la domanda del Sig. **FERNANDO JAVIER NIEWIARCZUK** nato a S.Martin-Buenos Aires(Argentina) il 05/10/1980 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine Tecnico Elettronico del titolo di studio finale della Scuola Secondaria Superiore, conseguito nell'anno **1999**, presso l'"**Instituto Leonardo Murialdo**"- **Buenos Aires - Argentina**;

**VISTO** l'art 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n.297;

**VISTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VISTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VISTO** il D.M. 2 aprile 1980;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessato;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980 ;

**VISTO** il Decreto di delega, n. 419 del 29/12/2004, del Direttore Generale Regionale;

**DICHIARA**

Il titolo di studio "**Tecnico en Electronica**", conseguito all'estero dal Sig **FERNANDO JAVIER NIEWIARCZUK**, è **Equipollente** a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del Corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine Tecnico ad indirizzo **Perito Industriale Capotecnico Elettronico e Telecomunicazioni** con il seguente voto: **60/100 (sessanta/centesimi)**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art.379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 12 maggio 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI LUCCA

IL DIRIGENTE

- Veduta** la domanda della Sig. ra **KOWALSKA BEATA** nata a Swidnica Slaska (Polonia) il 24.03.1964 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo : **Liceo delle Scienze Sociali** del titolo: "SWIADECTWO DOJRZALOSCI LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO" conseguito nell'anno 1982/1983 presso il "Liceo di Educazione Generale " di **Swinoujscie** (Polonia);
- Veduto** l'art. 381 del D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297;
- Veduto** il D.M. 1 Febbraio 1975;
- Veduto** il D.M. 20 Luglio 1978;
- Veduto** il D.M. 2 Aprile 1980;
- Esaminata** la documentazione prodotta dall'interessata ;
- Accertata** la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D. M. 2 Aprile 1980;

DICHIARA

Il diploma finale di studi secondari conseguito all'estero nell'anno 1982/1983 presso il "Liceo di Educazione Generale" dalla Signora **KOWALSKA BEATA** , equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di **Istruzione Secondaria Superiore** ad indirizzo: **Liceo delle Scienze Sociali con il seguente voto 63/100.**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 22 aprile 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI LUCCA

**IL DIRIGENTE**

*Veduta la domanda della Sig.ra Cerepi Bani Eralda nata a Fier (Albania) il giorno 08.06.1974 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio Istruzione Superiore ordine Scientifico "Liceo Scientifico" conseguito nell'anno 1991/1992 presso la Scuola Media Superiore "JANAQ KILICA" di Fier (Albania); ;*

*Veduto l'art. 381 del D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297;*

*Veduto il D.M. 01 Febbraio 1975;*

*Veduto il D.M. 20 Luglio 1978;*

*Veduto il D.M. 02 Aprile 1980;*

*Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata ;*

*Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D. M 02 Aprile 1980;*

**DICHIARA**

*Il diploma finale di studi secondari conseguito nell'anno 1992 presso la scuola Media superiore "JANAQ KILICA" di Fier (Albania) dalla Signora CEREPi BANI ERALDA, equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ordine "SCIENtIFICO - LICEO SCIENtIFICO", con il seguente voto: 61/100 ( sessantuno/ centesimi).*

*Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.*

*(Dichiarazione del dirigente dell'8 aprile 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI LUCCA

IL DIRIGENTE

**Veduta** la domanda della Sig.ra **AGNIESZKA MAJCHRZAK** nata a Makow Podhalanski Polonia) il 17.09.1975 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo : **Liceo delle Scienze Sociali** del titolo: **Swiadectwo Dojrzałosci Liceum Ogólnokształcacego** conseguito nell'anno 1995/1996 presso il "Liceo di Formazione Generale per Adulti" di **SUCHA BESKIDZKA** (Polonia);

**Veduto** l'art .381 del D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297;

**Veduto** il D.M. 1 Febbraio 1975;

**Veduto** il D.M. 20 Luglio 1978;

**Veduto** il D.M. 2 Aprile 1980;

**Esaminata** la documentazione prodotta dall'interessata ;

**Accertata** la sussistenza dei presupposti di cui agli art.. 2 e 3 del citato D. M. 2 Aprile 1980;

DICHIARA

Il diploma finale di studi secondari conseguito all'estero nell'anno 1995/1996 presso il "Liceo di Formazione Generale per Adulti" dalla Signora **AGNIESZKA MAJCHRZAK**, equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma italiano di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di **Istruzione Secondaria Superiore** ad indirizzo : **Liceo delle Scienze Sociali con il seguente voto 63/100.**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 22 aprile 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI LUCCA

IL DIRIGENTE

- VISTA la Legge n. 29 del 25.01.2006 art. 13 di modifica all'art. 379 del D.L. n. 297 del 16.04.1994, che prevede per i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione Elvetica il riconoscimento dei titoli di studio finali conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia ;
- VISTA la domanda prodotta dalla Sig.ra **ROSSLER GHISLAINE** nata a Baden (Svizzera) il 15.04.1969 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo : "Liceo Linguistico" del titolo "**MATURITATSZEUGNIS (Typus B)**" conseguito nell'anno 1988 /1989 presso l' istituto: **AARGAUISCHE KANTONSSCHULE** di Baden (Svizzera);
- VISTO il D.M. 1° Febbraio 1975;
- VISTO il D. M. 20 Luglio 1978;
- VISTO il D. M. 2 Aprile 1980;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;
- ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 02/04/1980;

D I C H I A R A

Il titolo "**MATURITATSZEUGNIS (Typus B)**" conseguito in uno Stato diverso dall'Italia della Sig.ra **ROSSLER GHISLAINE** cittadina europea, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo: "**LICEO LINGUISTICO**" con la seguente votazione : **78/100 (settantotto / centesimi)**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 2297/94, modificato dall'art. 13 della legge 29/2006.

*(Dichiarazione del dirigente del 28 aprile 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI NOVARA

**IL DIRIGENTE**

Veduta la domanda del sig. **PEÑA ENZO JOAO** nato a CALLAO ( PERU' ) il 16/12/1989 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine DIRIGENTE DI COMUNITA' del titolo di studio CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS EDUCACIÓN BASICA REGULAR NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA conseguito nell'anno scolastico 2006 presso INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE HERMANOS MARISTAS DI CALLAO (PERU');

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VEDUTO l'esito positivo delle prove integrative di Lingua ITALIANA e PEDAGOGIA;

**D I C H I A R A**

Il titolo di studio CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS EDUCACIÓN BASICA REGULAR NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA conseguito all'estero dal sig. . **PEÑA ENZO JOAO** equipollente a tutti gli effetti di legge **al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine DIRIGENTE DI COMUNITA'** con il seguente voto 74/100 (settantaquattro/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi dell'art. 379 del D.L.vo n. 297 del 16/4/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 13 maggio 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI PADOVA

**IL DIRIGENTE**

**VEDUTA** la domanda della sig. GHERMAN Lucretia Adriana , nata a Galati (Romania) il 25/6/1972, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità Perito Industriale Capotecnico-indirizzo meccanica del titolo "Diploma de Bacalaureat" conseguito nell'anno 1991 presso il "Grupul Scolar Industrial Constructii de Masini nr.1" di Galati – (Romania);

**VEDUTO** l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

**VEDUTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VEDUTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VEDUTO** il D.M. 2 aprile 1980;

**VISTA** la Legge 25/1/2006, n.29;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

**D I C H I A R A :**

Il titolo "Diploma de Bacalaureat" conseguito all'estero dalla sig. GHERMAN Lucretia Adriana – Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità Perito Industriale Capotecnico-indirizzo meccanica con il seguente voto:

**80/100 (ottantacentesimi)**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 25 maggio 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI PALERMO

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda di **Navetta Anna Maria** nata a Villabate (PA) il 09/07/1963, intesa ad ottenere l'equipollenza del titolo di studio straniero "High School Equivalency Diploma" con il titolo di studio italiano diploma di istruzione secondaria superiore di "Liceo Psico-Pedagogico" conseguito in data agosto 1983 presso la University of the State of New York – Education Department, Albany, New York 12224-0348;
- VISTO l'art 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n.297;
- VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1978;
- VISTO il D.M. 2 aprile 1980;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" – Legge Comunitaria 2005 – che ha apportato modifiche al suddetto D. Lgs., ed in particolare l'art. 13;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;
- VISTO il parere prot. n. 2188 del 26/02/2009 del dirigente scolastico Prof. Salvatore Provenzani in qualità di membro della commissione di consulenza per l'esame delle richieste di equipollenza;

**DICHIARA**

Il titolo di studio straniero di "High School Equivalency Diploma" conseguito in data agosto 1983 presso la University of the State of New York – Education Department, Albany, New York 12224-0348 da Navetta Anna Maria nata a Villabate (PA) il 09/07/1963

**EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE**

al diploma di istruzione secondaria superiore di "Liceo Psico-Pedagogico" con il seguente voto: SESSANTA/CENTESIMI (60/100).

Il presente certificato si rilascia ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94 e dell'art. 13 della L. 29/2006.

*(Dichiarazione del dirigente del 29 aprile 2009)*



UFFICIO SCOLASTICO DI PALERMO

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda di **Puccio Francesco** nato a Pretoria (Repubblica Sud Africana) il 24/05/1987, intesa ad ottenere l'equipollenza del titolo di studio straniero "Senior Certificate" con il titolo di studio italiano di "Maturità Professionale Alberghiera" conseguito in data dicembre 2005 presso la Clapham High School di Pretoria, Soutpansberg Road, Queenswood;
- VISTO l'art 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n.297;
- VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1978;
- VISTO il D.M. 2 aprile 1980;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" – Legge Comunitaria 2005 – che ha apportato modifiche al suddetto D. Lgs., ed in particolare l'art. 13;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;
- VISTO il corso integrativo di lingua e cultura generale italiana, frequentato con profitto a livello di maturità presso la predetta scuola di Pretoria nel Novembre 2005;
- VISTO il parere prot. n. 1761 del 16/02/2009 del dirigente scolastico Prof. Salvatore Provenzani in qualità di membro della commissione di consulenza per l'esame delle richieste di equipollenza, che ha ritenuto valido per Puccio Francesco ai fini dell'accertamento della lingua e cultura italiana, ai sensi del D.M. 1.2.1975, il corso avanzato di lingua italiana frequentato dall'interessato e ha valutato corrispondente il titolo straniero "Senior Certificate" con il titolo italiano di Maturità Professionale Alberghiera;

**DICHIARA**

Il titolo di studio straniero di "Senior Certificate" conseguito in data Dicembre 2005 presso la Clapham High School di Pretoria, Soutpansberg Road, Queenswood da Puccio Francesco nato a Pretoria (Repubblica Sud Africana) il 24/05/1987

**EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE**

al diploma di Maturità Professionale Alberghiera con il seguente voto: SESSANTA/CENTESIMI (60/100).

Il presente certificato si rilascia ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94 e dell'art. 13 della L. 29/2006.

*(Dichiarazione del dirigente del 16 aprile 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TORINO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO

VISTA la domanda del Signor FINIGUERRA Omar Hector, nato a ROSARIO (SANTA FE) -ARGENTINA- il 17/03/1964, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria di "RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE" del titolo di studio di "PERITO MERCANTIL", conseguito presso il COLEGIO NACIONAL "SAN LORENZO" di SAN LORENZO (SANTA FE) ARGENTINA, nel 1981;

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO IL D.M. 1 febbraio 1975;

VISTO IL D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25 gennaio 2006; n. 29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 e 3 del citato D.M.  
2 aprile 1980;

**D I C H I A R A**

il titolo di studio "PERITO MERCANTIL" conseguito all'estero dal signor FINIGUERRA Omar Hector,

**EQUIPOLLENTE**

a tutti gli effetti di legge al Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE" con il seguente voto: **70/100 (settanta/centesimi)**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 16/04/1994, n. 297.

*(Dichiarazione del dirigente del 20 maggio 2008)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TORINO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO

VISTA la domanda della Signora BASUALDO Maria Veronica nata a BUENOS AIRES - ARGENTINA l' 11/09/1977, intesa ad ottenere il riconoscimento dell' equipollenza col diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI del titolo di studio "BACHILLER CON ORIENTACION DOCENTE" (LICENZA LICEALE CON ORIENTAMENTO DOCENTE), conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto legalmente riconosciuto "NUESTRA SENORA DE LA MISERICORDIA" di BUENOS AIRES- ARGENTINA;

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25 gennaio 2006, n. 29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A

il titolo di studio "BACHILLER CON ORIENTACION DOCENTE" conseguito all'estero dalla Signora BASUALDO Maria Veronica,

E Q U I P O L L E N T E

a tutti gli effetti di legge al Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio del LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI con la seguente votazione: **90/100 (novanta/centesimi).**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 29 luglio 2008)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TORINO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO

VISTA la domanda del Signor AVDIS Costantino nato a SALONICCO-GRECIA il 02/11/1966, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza col diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di LICEO SCIENTIFICO del titolo di studio di LICENZA LICEALE denominato "APOLYTIRIO" conseguito nell'anno 1984 presso la Scuola Statale "1° LICEO GENERALE" di SALONICCO - GRECIA;

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25 gennaio 2006, n. 29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A

il titolo di studio "LICENZA LICEALE" denominato " APOLYTIRIO" conseguito all'estero dal Signor AVDIS Costantino,

E Q U I P O L L E N T E

a tutti gli effetti di legge al Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio del LICEO SCIENTIFICO con il seguente voto: **81/100 - (ottantuno/centesimi).**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 23 giugno 2008)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TORINO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO

VISTA la domanda della Signora ROSSOTTO Fiammetta nata a TORINO il 17/11/1989, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza col diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di LICEO SCIENTIFICO del titolo di studio "DIPLOMA DI HIGH SCHOOL" conseguito nell'anno 2007 presso il "NEW TRIER TOWNSHIP HIGH SCHOOL" di WINNETKA, ILLINOIS, U.S.A.;

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25 gennaio 2006, n. 29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A

il titolo di studio " DIPLOMA DI HIGH SCHOOL" conseguito all'estero dalla Signora ROSSOTTO Fiammetta,

E Q U I P O L L E N T E

a tutti gli effetti di legge al Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio del LICEO SCIENTIFICO con il seguente voto: **95/100 (novantacinque/centesimi).**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 29 luglio 2008)*

UFFICIO SCOLASTICO DI VARESE

### **IL DIRIGENTE**

**VEDUTA** la domanda della Sig.ra. Muka Doloreza, nata a Tirana (Albania) il 2.8.1972, intesa a ottenere il riconoscimento dell'Equipollenza con il "**Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: Istituto tecnico Commerciale e per Geometri** del titolo di studio "Tecnico di Economia" merceologia, conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola Superiore Statale Tecnico di Economia, indirizzo Merceologia di Tirana;

**VEDUTO** l'art. 379 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297, così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29;

**VEDUTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VEDUTO** il D.M. 2° aprile 1980;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2° aprile 1980;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;

### **DICHIARA**

il titolo di studio "Tecnico di Economia specializzazione Merceologia" conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dalla Sig.ra MUKA DOLOREZA

### **EQUIPOLLENTE**

a tutti gli effetti di legge al "**Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI** con la seguente valutazione :60/100

*(Dichiarazione del dirigente del 4 maggio 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI VARESE

### **IL DIRIGENTE**

**VEDUTA** la domanda della Sig.ra. ROJAS IESENIA DE JESUS, nata a Barquisimeto Venezuela il 20.7.1981, intesa a ottenere il riconoscimento dell'Equipollenza con il "**Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: Istituto tecnico Commerciale e per Geometri** del titolo di studio "Bachiller en Ciencias, conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola Statale Unidad Educativa Nacional Hermano Juan di Caracas;

**VEDUTO** l'art. 379 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297, così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29;

**VEDUTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VEDUTO** il D.M. 2° aprile 1980;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2° aprile 1980;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessato;

### **DICHIARA**

il titolo di studio "Bachiller en Ciencias" conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dalla Sig.ra Jesenia de Jesus ROJAS RIERA

### **EQUIPOLLENTE**

a tutti gli effetti di legge al "**Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI** con la seguente valutazione :60/100

*(Dichiarazione del dirigente del 4 maggio 2009)*

